

# CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2024 N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 18:10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Colussi Claudio	Sindaco	Presente
Mastracco Samuele	Assessore	Presente
Pisani Antonio	Assessore	Presente
Zia Paola	Assessore	Presente
Bellinato Manola	Capo Gruppo	Presente
Tarulli Anna Maria	Capo Gruppo	Presente
Cepparo Alberto	Capo Gruppo	Presente
Deganutti Antonio	Consigliere	Presente
Francescutti Gioacchino	Consigliere	Presente
Borgobello Andrea	Consigliere	Presente
Innocente Vera	Consigliere	Presente
Novello Giuliano	Capo Gruppo	Presente
Pillitteri Maria	Consigliere	Assente (G.)
Clarotto Lavinia	Capo Gruppo	Presente
Agrusti Fernando	Consigliere	Assente
Cristante Fabio	Consigliere	Presente
Tomba Claudia	Consigliere	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco Ermes Spagnol e gli Assessori esterni Gregoris Aurora e Gallo Cristina.

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Claudio Colussi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Determinazione aliquote anno 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Proposta di deliberazione formulata dal Servizio Tributi:

PREMESSO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 14/11/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, vige nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento agli immobili posseduti dai soggetti passivi nel territorio dei Comuni della regione;

RICHIAMATI i principali elementi della suddetta norma che qui rilevano:

art. 4 (Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale)

- "1. Ai fini dell'imposta si intende per:
  - a) abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - b) fabbricato assimilato all'abitazione principale:
- 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
- 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica":

### art. 8 (Riduzione della base imponibile)

"1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:
- i. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori";

# art. 9 (Aliquote):

- 1. "per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui

- all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

### art. 10 (Riduzione dell'imposta)

- "1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento.
- 2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà";

### art. 11 (Esenzioni dall'imposta)

- "1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a)
     e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o
     A/9;
  - b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - c) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 9 del 04/03/2024 4

agevolazioni tributarie);

- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

### art. 12 (Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli)

- "1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993";

VISTO il Regolamento vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13/04/2023;

PRESO ATTO che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia dall'anno di riferimento purchè, ai sensi dell'art. 1 c. 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019, siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento dell'Economia e finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, con inserimento entro il termine del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancato rispetto dei suddetti termini si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

### RICORDATO che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art.1 c. 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, stabilisce il termine di adozione delle delibere

relative a tariffe e aliquote di competenza degli enti locali;

• l'art. 53 c. 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27 c. 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 c. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO che per l'anno 2024 il termine di approvazione del Bilancio 2024-2026 è stato stabilito al 15 marzo con l'art. 1 c. 775 della Legge n. 197 del 29/12/2022;

RITENUTO di approvare con il presente atto le aliquote e le modalità di applicazione delle stesse per l'imposta in parola, confermando anche per il 2024 le medesime in vigore nel corso del 2023, inclusa l'aliquota sui fabbricati strumentali che nel corso del 2023 erano stati oggetto di disposizioni transitorie ora disapplicate;

PRECISATO pertanto che, in considerazione dei requisiti che distinguono nella Legge Regionale e nel Regolamento comunale gli immobili strumentali (per identificare i quali si rende ora necessaria idonea dichiarazione) e tenuto conto delle fattispecie che si possono concretamente verificare, gli immobili strumentali possono configurarsi come di seguito rappresentato, con applicazione in tutti i casi dell'aliquota 0,86 per mille:

Tipologia di immobile	Rif.to alla L.R. 17/2022	Codice per il versamento del tributo
fabbricati D strumentali ad attività economica	art. 9 c. 7	5906
fabbricati D NON strumentali ad attività economica	art. 9 c. 8	5907
fabbricati strumentali ad attività economica diversi dalla cat. D	art. 9 c. 7	5908
altri immobili	Art. 9 c. 8	5909

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in merito alle attribuzioni dei Consigli;
- la Legge regionale n. 16 del 28/12/2023 (Legge di stabilità anno 2024);
- Io Statuto Comunale;
- l'art. 14 del Regolamento comunale;

#### SIPROPONE

- 1. di richiamare le premesse del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di confermare nell'anno 2024 le aliquote e le detrazioni per l'assoggettamento a Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) già approvate per l'anno 2023 e riportate per completezza nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE
Aliquota ordinaria, per tutti gli immobili per i quali non è diversamente disposto	0,96	

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, con applicazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, di una detrazione di imposta pari a Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, eventualmente da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare a favore dei diversi contitolari e relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,50	200 euro
DESCRIZIONE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE
Fabbricati di civile abitazione, regolarmente assegnati da parte dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale ATER (di cui alla Legge Regionale 27/08/1999 n. 24) e adibiti ad abitazione principale	0,10	200 euro
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dalla abitazione principale o assimilata, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della Legge Regionale 17/2022	0,96	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni con Legge 133 del 26/02/1994	0,10	
Terreni agricoli	0,76	
Aree fabbricabili di cui all'art. 3 c.1 lett. c) della Legge Regionale n. 17/2022	0,86	
Fabbricati strumentali ad attività economica (art. 9 c.7 della L.R. n. 17/2022)	0,86	
Fabbricati NON strumentali all'attività economica (art. 9 c.8 della L.R. n. 17/2022)	0,86	

- 3. di rinviare al Regolamento comunale per i casi di:
  - esenzioni (artt. 11 e 12);
  - riduzioni (artt. 9 e 13);
- 4. di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente atto, alla Legge Regionale 17/2022, al Regolamento ILIA vigente e alle normative di riferimento delle leggi statali IMU in quanto compatibili;
- 5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica, entro il 14 ottobre 2023, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito di cui all'art.1 c. 3 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i. (art. 1 c. 688 della Legge n. 147/2013);
- 6. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, al Servizio Finanziario e alla Segreteria.
- 7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modifiche e integrazioni.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla trattazione dell'argomento risulta altresì assente il Consigliere Borgobello Andrea. Consiglieri presenti n. 14.

Udita la presentazione dell'argomento da parte dell'Assessore Antonio Pisani;

Udito il Consigliere Clarotto Lavinia, la quale per dichiarazione di voto anticipa l'astensione del Gruppo, non condividendo la politica delle entrate operata dall'Amministrazione;

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuto di farla propria;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14

CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Pillitteri, Agrusti, Borgobello)

**FAVOREVOLI: 10** 

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: 4 (Clarotto, Cristante, Tomba, Novello)

### DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14

CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Pillitteri, Agrusti, Borgobello)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: 4 (Clarotto, Cristante, Tomba, Novello)

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..

Gli interventi e le dichiarazioni del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono riportati integralmente nel separato verbale di seduta.



# CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

### Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Determinazione aliquote anno 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, lì 22 febbraio 2024

IL RESPONSABILE DOTT.SSA ANNA DAZZAN

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)



# CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

### Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Determinazione aliquote anno 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, lì 26 febbraio 2024

IL RESPONSABILE DOTT.SSA IRIS DEL LEPRE

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

### Il Presidente Colussi dott. Claudio

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

### Il Segretario Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2024, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche e integrazioni).

Casarsa della Delizia, lì 06/03/2024

### II Segretario Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/03/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 21/03/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 06/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione Roberta Bergonzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)